



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Prot. n. 990 del 28/03/2017

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

VISTO il decreto interministeriale 9 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 15 del 19 gennaio 2017, recante *“Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari, in attuazione del regolamento (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”* (di seguito Decreto);

VISTO, in particolare, l’articolo 4 del Decreto recante *“Disposizioni per favorire una migliore informazione al consumatore”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 4, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito delle attività previste a legislazione vigente, sta definendo apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal citato decreto;

CONSIDERATO la disciplina sperimentale dei sistemi di etichettatura previsti dal citato decreto è finalizzata, tra l’altro, a fornire una più corretta e trasparente informazione al consumatore sull’origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari;

RITENUTO necessario, al fine di favorire e facilitare l’accesso del consumatore alle informazioni e di rendere più efficaci le campagne di promozione, indicare le modalità con le quali debbano essere riportate sulle confezioni di latte e dei prodotti lattiero caseari le informazioni dei sistemi di etichettatura previsti dal citato Decreto.

D E C R E T A

Art. 1

1. Nell’ambito della disciplina sperimentale dell’etichettatura prevista dal Decreto, le indicazioni dell’origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari di cui al Decreto medesimo, devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nel medesimo campo visivo, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili. Al fine di consentire l’accesso del consumatore alle informazioni previste dai sistemi di etichettatura disciplinati dal Decreto e di



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

rendere più efficaci le campagne di promozione, il Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca provvede a emanare apposite linee guida attuative del presente comma.

2. Le indicazioni dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non è inferiore a 2 millimetri.

3. Eventuali ulteriori indicazioni volontarie in etichetta concernenti l'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari, con significato e valenza equivalente a quelle previste dagli articoli 2 e 3 del Decreto, devono essere apposte in etichetta, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, con il medesimo carattere, in dimensioni uguali, con la medesima rilevanza cromatica e nel medesimo campo visivo delle indicazioni dell'origine obbligatorie ai sensi del medesimo Decreto.

4. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari sia stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese, le indicazioni volontarie sull'origine possono essere apposte in etichetta, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, secondo le modalità indicate dalle linee guida di cui al comma 1.

Roma,

Maurizio Martina